



**COMUNE DI MONTEMONACO**  
**PROVINCIA DI ASCOLI PICENO**

*Ufficio Tecnico*

**DETERMINAZIONE ORIGINALE**  
**DEL RESPONSABILE**

**DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA**

**Numero 86 Del 27-05-20**

**Registro Generale 165**

**Oggetto:** Sisma 2016 - O.C.S.R. n. 56/2018 - Lavori di riparazione danni sisma cimiteri di Valleggrascia, Isola San Biagio e Foce. Affidamento incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

*Montemonaco li 27-05-20*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Premesso** che tutto il territorio comunale, a partire dal 24.08.2016, è stato interessato da forti eventi sismici che hanno provocato danni agli immobili pubblici e privati, alle infrastrutture pubbliche, ecc;

**Visto** il 2° programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici del 24.08.2016 e seguenti, approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 56 del 10.05.2018, all'interno del quale è anche inserito questo Ente con, tra l'altro, il seguente intervento:

- Opere cimiteriali in loc. Vallegrascia, Isola San Biagio e Foce;

**Visto** che con determina del Responsabile dell'UTC n. 94 del 10.07.2019 si è provveduto:

- a stabilire che l'affidamento del servizio in argomento avvenga ai sensi dell'art. 31, comma 8 ed art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante confronto di 3 offerte a favore dell'operatore economico che avrà offerto il prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara;
- ad approvare lo schema di parcella predisposto dall'UTC ai sensi del Decreto del Ministero di Giustizia 17.06.2016, dell'importo di €. 20.558,28, oltre cassa previdenziale ed i.v.a.;
- ad approvare la lettera d'invito per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva dei "Lavori di riparazione danni sisma cimiteri di Vallegrascia, Isola San Biagio e Foce";
- ad approvare l'elenco formato da 3 Professionisti da invitare alla procedura negoziata;
- ad impegnare la somma di € 400.000,00 mediante imputazione al Capitolo 2908/8, codice 11.01-2.02.01.09.015, gestione competenza del vigente bilancio comunale anno 2019;

**Visto** che con determinazione del Responsabile dell'UTC n. 104 del 23.07.2019 si è provveduto ad aggiudicare la procedura negoziata per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva dei "Lavori di riparazione danni sisma cimiteri di Vallegrascia, Isola San Biagio e Foce" all'Ing. Emanuele Mariani, con studio a Monte Vidon Corrado (FM), che ha offerto il ribasso del 10,10% sull'importo posto a base di gara di euro 20.558,28, e quindi per un importo contrattuale pari ad euro 18.481,89, più cassa previdenziale ed iva come per legge;

**Dato atto** che:

- con nota assunta al protocollo comunale al n.627 del 05.02.2020, l'Ing. Emanuele Mariani, ha trasmesso il progetto definitivo dei lavori "Lavori di riparazione danni sisma cimiteri di Vallegrascia, Isola San Biagio e Foce";
- il progetto è stato caricato sul Sistema Informativo Opere Pubbliche della Regione Marche (SismaApp);

**Visto** che con nota assunta al protocollo comunale al n. 1610 del 31.03.2020 l'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche – Sisma 2016 ha richiesto la produzione di documentazione integrativa tra cui:

- predisposizione del PSC e del fascicolo dell'opera;
- relazione archeologica;

**Ritenuto** pertanto necessario, al fine di presentare la documentazione integrativa richiesta, provvedere alla redazione della relazione archeologica e del PSC con i relativi allegati;

**Considerato** che:

- l'organico tecnico di questo Comune è carente di personale per svolgimento della prestazione professionale in argomento e che, pertanto, si ritiene opportuno procedere all'affidamento del suddetto incarico a professionisti esterni qualificati;
- questa Stazione Appaltante deve quindi procedere all'individuazione di due tecnici cui affidare gli incarichi in argomento;

**Visto** l'art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che ammette gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 Euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**Visto** il Codice dei Contratti pubblici di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come modificato e integrato del D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, e in particolare:

- l'art. 31, comma 8, del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale stabilisce, tra l'altro, che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del Responsabile Unico del Procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al codice degli appalti e, in caso di importo inferiore alla soglia di Euro 40.000,00, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a);
- l'art. 32, comma 2, secondo periodo il quale stabilisce che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- l'art. 36, comma 2, lettera a) il quale stabilisce che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economico o per i lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 37, comma 1, il quale stabilisce, tra l'altro, che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importi inferiore ad Euro 40.000,00 e di lavori di importo

inferiore ad Euro 150.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

**Richiamate** inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle Amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26, commi 3 e 3bis, della Legge 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1, comma 450, l. 296/2006, come modificato dall'art. 22, comma 8, della Legge 114 del 2014, poi dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 2015, poi dall'art. 1, comma 1, legge n. 10 del 2016, comma modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018 dispone: *“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. (...omissis...)”*;
- che il citato art. 1, comma 449, l. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 1, della Legge 94 del 2012, poi dall'art. 1, comma 150, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015 dispone: *“Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. (...omissis...)”*;
- l'art. 37, comma 2, del D.Lgs 50/2016 stabilisce che *“ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione*

*di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38";*

- l'art. 23-ter, comma 3, del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i Comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad Euro 40.000,00;

**Atteso** che i servizi di cui trattasi sono riconducibili alla previsione di cui agli art. 36, comma 2, lettera a) e 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, e verranno affidati in via diretta;

**Sentiti**, per le vie brevi,

- l'Ing. Emanuele Mariani, con studio a Monte Vidon Corrado in via dei Sibillini n. 18, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo con il n. A213, già affidatario dell'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori in argomento, il quale si è reso disponibile all'affidamento dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, dietro il compenso di euro 2.500,00, oltre cassa previdenziale ed iva (preventivo assunto al protocollo comunale al n. 2413 del 20.05.2020);

**Ritenuto** che per i servizi in oggetto, comportando una spesa inferiore a euro 40.000,00, anche nel complessivo incarico affidato all'Ing. Emanuele Mariani (€18.481,89 + €2.500,00), sussistono le motivazioni e i presupposti per l'affidamento diretto dei servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria di che trattasi, ai sensi del combinato disposto degli articoli 31, comma 8 e 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Dato atto** che per quanto attiene la copertura economica dell'affidamento in oggetto, dell'ammontare di euro 3.172,00 compreso iva e cassa, saranno previsti nel quadro economico di progetto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Preso atto** che, ai sensi della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP) del 10/01/07, la stessa Autorità ha attribuito alla seguente procedura i seguenti Codici Identificativi di Gara (Smart-CIG):

- Ing. Emanuele Mariani: **ZE62928219**;

**Considerato** che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- a) il fine che con il contratto intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**Ritenuto**, pertanto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di riparare i danni provocati dal sisma 2016;
- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole nell'affidamento dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e dell'incarico di redazione della relazione d'impatto archeologico;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
  - *termine per la presentazione della documentazione*: entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della presente;
  - *pagamenti*: entro 60 giorni dall'approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario del Governo e l'adozione del decreto di concessione del contributo;
- di procedere, all'affidamento del servizio in oggetto, operando le seguenti scelte discrezionali:
  - affidamento diretto ai sensi degli art. 36, comma 2, lettera a) e 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016;

**Visto** l'art. 32 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 ad oggetto: "Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario";

**Dato atto** che ai sensi del sopra richiamato art. 32 del D.L. 189/2016, rubricato «Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario», il presidio di alta sorveglianza per l'EXPO 2015 (Unità Operativa Speciale) di cui all'art. 30 del D.L. 90/2014 è esteso agli interventi di ricostruzione pubblica, previa disciplina di modalità e interventi oggetto delle verifiche preventive di legittimità mediante accordo tra il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza;

**Dato atto** altresì che l'Unità Operativa Speciale è stata istituita con la delibera ANAC n. 101 del 25 giugno 2014 e successivamente incrementata e che per lo svolgimento delle attività di sorveglianza e di verifica, il 17 luglio 2014, l'ANAC ha adottato puntuali Linee guida;

**Visto** l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, firmato in data 28 dicembre 2016 dal Presidente dell'Anac -Cantone-, dal Commissario del Governo -Errani- e dall'Amministratore Delegato di Invitalia -Arcuri-;

**Richiamate** le norme per la tracciabilità dei flussi finanziari;

**Riconosciuta** la propria competenza, ai sensi degli articoli 107 e 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241;

**Visto** il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - dotazione organica e norme di accesso;

**Visto** lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

**Visto** l'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

**Dato atto** che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.,
- lo Statuto Comunale;

**PROPONE AL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA**

per i motivi esposti in narrativa che, espressamente richiamati, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

**1) di affidare**, ai sensi art. 36, comma 2, lettera a) e 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016:

- **all'Ing. Emanuele Mariani**, con studio a Monte Vidon Corrado in via dei Sibillini n. 18, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo con il n. A213, l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori in argomento, dietro il compenso di euro 2.500,00, oltre cassa previdenziale ed iva per un totale di euro 3.172,00 (preventivo assunto al protocollo comunale al n. 2413 del 20.05.2020);

**2) di dare atto**, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di riparare i danni provocati dal sisma 2016;
- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole nell'affidamento delle indagini geologiche propedeutiche alla redazione della relazione geologica dei "Lavori di riparazione danni sisma cimiteri di Vallegrascia, Isola San Biagio e Foce";
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
  - *termine per la presentazione della relazione*: entro 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di affidamento del servizio;
  - *pagamenti*: dopo 60 giorni dalla consegna dei risultati delle indagini;
- di procedere, all'affidamento del servizio in oggetto, operando le seguenti scelte discrezionali:
  - affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;

**3) di dare atto** altresì che:

- gli importi relativi agli affidamenti in oggetto, dell'ammontare di euro 3.172,00, saranno previsti nel quadro economico di progetto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione,
- la somma di € 400.000,00 risulta già impegnata al Capitolo 2908/8, codice 11.01-2.02.01.09.015, gestione residuo del bilancio comunale anno 2020 in corso di formazione;
- di impegnare la somma di euro 3.172,00 imputando la spesa al Capitolo 2908/8, codice 11.01-2.02.01.09.015, gestione competenza del bilancio comunale anno 2020, così suddivisa:
  - a) la somma di euro 2.500,00 oltre iva e cassa per un importo totale di euro 3.172,00 a favore dell'**Ing. Emanuele Mariani**;

**4) di dare atto** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

**5) di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", ai sensi dell'articolo 18 comma 2, del DL 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7.8.2012, n. 134.

**6) di dare** al presente provvedimento, oltre che dispositivo, anche valore negoziale mediante sottoscrizione, per accettazione, di una copia da parte dei Professionisti contraenti.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
*Geom. Gagliardi Antonio*

#### **IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA**

- visto** il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267;
- visto** il Regolamento comunale di contabilità;
- visto** il Regolamento comunale su contratti;
- visto** la proposta del Responsabile del Procedimento di cui sopra;
- ritenuto** di condividerla;

#### **DETERMINA**

- 1) di fare proprie le motivazioni esposte dal Responsabile del Procedimento e procedere:
  - di affidare**, ai sensi art. 36, comma 2, lettera a) e 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016:
    - **all'Ing. Emanuele Mariani**, con studio a Monte Vidon Corrado in via dei Sibillini n. 18, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo con il n. A213, l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori in

argomento, dietro il compenso di euro 2.500,00, oltre cassa previdenziale ed iva per un totale di euro 3.172,00 (preventivo assunto al protocollo comunale al n. 2413 del 20.05.2020);

2) **di dare atto** altresì che:

- gli importi relativi agli affidamenti in oggetto, dell'ammontare di euro 5.075,20, saranno previsti nel quadro economico di progetto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione,

- la somma di € 400.000,00 risulta già impegnata al Capitolo 2908/8, codice 11.01-2.02.01.09.015, gestione residuo del bilancio comunale anno 2020 in corso di formazione;

- di impegnare la somma di euro 3.172,00 imputando la spesa al Capitolo 2908/8, codice 11.01-2.02.01.09.015, gestione competenza del bilancio comunale anno 2020, così suddivisa:

a) la somma di euro 2.500,00 oltre iva e cassa per un importo totale di euro 3.172,00 a favore dell'**Ing. Emanuele Mariani**;

3) **di dare atto** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

4) **di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", ai sensi dell'articolo 18 comma 2, del DL 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7.8.2012, n. 134.

5) **di dare** al presente provvedimento, oltre che dispositivo, anche valore negoziale mediante sottoscrizione, per accettazione, di una copia da parte dei Professionista contraente.

Il Responsabile del Servizio  
*Geom. Pagliaroni Vittorio*

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

27-05-2020

*Il Responsabile Ufficio Finanziario*

Grilli Francesca

---

**N. 349 R.P.**

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 19-08-2020.

Montemonaco, li 19-08-2020

*Il Funzionario Incaricato*  
-FORESI MASSIMILIANO

---